

SI RIPORTA DI SEGUITO IL TESTO DELL'ART. 6 DEL D.M. 02.09.2021 RIFERITO AI REQUISITI DEI DOCENTI QUALIFICATI PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

Art. 6.

Requisiti dei docenti

1. I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio sono abilitati ad effettuare le docenze se in possesso dei requisiti di seguito indicati.
2. I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
 - b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell'allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;
 - c) essere iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
 - d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
3. I docenti della sola parte teorica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del presente decreto; avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell'allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto; iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all'anno di docenza.
5. I docenti della sola parte pratica devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;
 - b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all'allegato V;
 - c) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.
6. I docenti frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell'allegato V.
7. I docenti esibiscono, su richiesta dell'organo di vigilanza, la documentazione attestante i requisiti di cui al presente articolo o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

AI FINI DI ULTERIORI CHIARIMENTI E INFORMAZIONI PER QUANTO CONCERNE IL POSSESSO DELL'ABILITAZIONE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO E AI CORSI DA EFFETTUARE, SI ALLEGANO SCHEDE DI SINTESI:

**DOCENTI QUALIFICATI PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI
ANTINCENDIO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.M. 02.09.2021**

Scheda 1

Docenti che alla data del 4 Ottobre 2022 (entrata in vigore del DM 02.09.2021) sono già abilitati alla formazione e all'aggiornamento degli addetti antincendi.	
Per la parte teorica e pratica	Docenti in possesso di Diploma di scuola secondaria di secondo grado e in possesso di una documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia di antincendio sia in ambito teorico che pratico.
	Personale cessato dal servizio dal Corpo Nazionale VVF, che ha prestato servizio per almeno 10 anni nei ruoli operativi dei dirigenti, dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
Per la sola parte teorica	Docenti in possesso di Diploma di scuola secondaria di secondo grado e in possesso di una documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia di antincendio in ambito teorico.
	Personale cessato dal servizio dal Corpo Nazionale VVF, che ha prestato servizio per almeno 10 anni nei ruoli operativi dei dirigenti, dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
	Professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (corsi 818)
	Docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore/anno.
Per la sola parte pratica	Docenti con una documentata esperienza di almeno 90 ore in materia antincendi, in ambito pratico.
	Personale cessato dal servizio dal Corpo Nazionale VVF, che ha prestato servizio per almeno 10 anni nei ruoli dei capi reparto e dei capi squadra.

FORMATORI DA QUALIFICATI PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI
ADDETTI
ANTINCENDIO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.M. 02.09.2021

Scheda 2

Aspiranti Formatori che alla data del 4 Ottobre 2022 (entrata in vigore del DM 02.09.2021) per essere abilitati alla formazione e all'aggiornamento degli addetti antincendi, dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 del DM 02.09.21 e pertanto, dovranno seguire i corsi previsti dall'allegato V del medesimo decreto.	
Per la parte teorica e pratica	Gli aspiranti formatori in possesso di Diploma di scuola secondaria di secondo grado devono frequentare, con esito positivo, un corso di formazione per docenti teorico/pratico di tipo A erogato dal CNVVF secondo le modalità definite dall'allegato "V" del DM 02.09.2021 (moduli da 1 a 10 per un totale di 60 ore)
	I Professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (corsi 818) devono frequentare, con esito positivo, un corso di formazione pratico per docenti erogato dal CNVVF secondo le modalità definite dall'allegato "V" del DM 02.09.2021 limitatamente al modulo 10 (12 ore)
Per la sola parte teorica	Gli aspiranti formatori in possesso di Diploma di scuola secondaria di secondo grado devono frequentare, con esito positivo, un corso di formazione per docenti teorico di tipo B erogato dal CNVVF secondo le modalità definite dall'allegato "V" del DM 02.09.2021 (moduli da 1 a 9)
Per la sola parte pratica	Gli aspiranti formatori devono frequentare, con esito positivo, un corso di formazione pratico per docenti di tipo C erogato dal CNVVF secondo le modalità definite dall'allegato "V" del DM 02.09.2021 della durata di 28 ore.